

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
59/2022/R/GAS

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRIMA APPLICAZIONE IN VIA
URGENTE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE IMPRESE
A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE (IMPRESE “GASIVORE”)
A DECORRERE DAL 1 APRILE 2022**

Prima attuazione del decreto del Ministro della transizione ecologica n.541/2021

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell’ambito del procedimento
avviato con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
8 febbraio 2022, 41/2022/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

15 febbraio 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas e illustra gli orientamenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito: Autorità) in materia di modalità operative per la prima applicazione urgente delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di gas naturale (anche dette imprese gasivore), di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021.

Il presente documento, data l'urgenza, non affronta ancora gli aspetti relativi alla attuazione a regime del meccanismo di agevolazione delle imprese gasivore, che saranno oggetto di un successivo documento per la consultazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta entro il **3 marzo 2022**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano**

**Posta elettronica certificata: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1.	Introduzione: il quadro normativo	5
2.	La decorrenza delle agevolazioni alle imprese gasivore	6
3.	Orientamenti dell’Autorità in relazione alla prima applicazione in via urgente delle agevolazioni di cui all’articolo 4 del decreto 541/2021	7
4.	Orientamenti dell’Autorità in relazione alla prima applicazione in via urgente delle agevolazioni di cui all’articolo 7 del decreto 541/2021	9
5.	Modalità operative, prezzi medi di riferimento, eventuali conguagli e controlli ...	10
6.	Passi successivi del procedimento	13
	Appendice 1. Metodo di calcolo degli indici di gasivorità (agevolazione 2022)	15

1. Introduzione: il quadro normativo

- 1.1 L'art. 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167, prevede quanto segue in tema di imprese a forte consumo di gas naturale (nel seguito richiamate anche come “imprese gasivore”):

1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di Stato stabiliti dalle norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 1.2 Con decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021 n. 541/2021 (di seguito richiamato come decreto 541/2021) si è proceduto all'attuazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 167 del 2017.
- 1.3 L'Autorità aveva fornito al Ministro della transizione ecologica il parere previsto dalla legge con la propria deliberazione 23 novembre 2021, 527/2021/I/gas (di seguito: parere 527/2021/gas).

- 1.4 Il decreto 541/2021 assegna numerose funzioni all’Autorità in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese gasivore, nel quale assumono un ruolo rilevante anche la Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito: ENEA).
- 1.5 L’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi della disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/2021 con la propria deliberazione 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 41/2022/R/gas).

2. La decorrenza delle agevolazioni alle imprese gasivore

- 2.1 In particolare, l’art. 1, primo comma, del predetto decreto 541/2021 prevede che *“la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione”* decorra dal 1° aprile 2022.
- 2.2 In tema di decorrenza, con il parere 527/2021/I/gas, l’Autorità aveva condizionato il proprio parere favorevole alla modifica del termine indicato nello schema di decreto sottoposto per il parere, inizialmente fissato al 1 gennaio 2022. In particolare, sulla base di specifiche informazioni richieste a CSEA, l’Autorità aveva osservato nel proprio parere 527/2021/I/gas che:

“il termine di decorrenza della misura dovrebbe essere posticipato per permettere la realizzazione del necessario sistema informativo, in modo da evitare operazioni di conguaglio, che scontano noti problemi applicativi in caso di intervenuto cambio di fornitore. Anche allo scopo di consentire alla Cassa di organizzare le risorse informatiche necessarie (da acquisire con procedure di evidenza pubblica), l’Autorità ritiene che il termine dell’articolo 1, comma 1, dovrebbe essere posticipato almeno al 1 ottobre 2022.”
- 2.3 La modifica apportata al termine inizialmente fissato nello schema di decreto sottoposto al parere dell’Autorità non è idonea a superare i problemi in tema di decorrenza sopra richiamati.
- 2.4 Con la deliberazione 41/2022/R/gas, l’Autorità, nel contemperare l’indirizzo espresso dal decreto, teso a dare la più rapida attuazione all’agevolazione in discussione, con le delineate tematiche di fattibilità tecnico/operativa, ha previsto di procedere a una consultazione urgente per adottare un provvedimento che consenta l’applicazione del beneficio fin dal 1 aprile 2022, seppure con modalità semplificate e salvo conguaglio.
- 2.5 Il presente documento per la consultazione intende pertanto esplorare le modalità operative per una prima applicazione, in via d’urgenza e necessariamente semplificata, delle agevolazioni alle imprese gasivore, che da una parte consenta a tali imprese di beneficiare

della riduzione delle componenti tariffarie¹ RE^{TIG} e RE^{IG} a decorrere dal 1° aprile 2022, come indicato dal decreto 541/2021, e dall'altra di limitare, nella misura massima possibile, le necessità di successivi conguagli.

- 2.6 I termini della presente consultazione sono ridotti in ragione dell'urgenza, ai sensi dell'articolo 4 della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità di cui alla deliberazione 649/2014/A.
- 2.7 Per “prima applicazione” si intende l'erogazione del beneficio relativo al periodo 1 aprile 2022 – 31 dicembre 2022. Alla luce delle informazioni disponibili l'Autorità ritiene che sia possibile pervenire al regime definitivo a partire dalle agevolazioni di competenza 2023, fermo restando quanto già segnalato nel parere 527/2021/I/gas in relazione alla necessità di incremento della pianta organica di CSEA per la gestione dei meccanismi relativi alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas.
- 2.8 In ragione dell'urgenza relativa alla decorrenza della misura, le tematiche più complesse, ma non necessarie per la prima applicazione semplificata della misura, saranno trattate in un secondo documento per la consultazione, che si prevede possa essere pubblicato entro la fine del mese di marzo, a valle dell'acquisizione delle proposte di CSEA e di ENEA, come previsto dalla deliberazione 41/2022/R/gas.

3. Orientamenti dell'Autorità in relazione alla prima applicazione in via urgente delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto 541/2021

- 3.1 Il decreto 541/21 fissa i seguenti requisiti per le agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto stesso, cioè quelle modulate in relazione agli indici di intensità gasivora sul valore aggiunto lordo (I_{VAL}) o di intensità gasivora sul fatturato (I_{FAT}):
- l'impresa non deve essere in “stato di difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*”;
 - l'impresa deve avere un consumo di gas naturale, calcolato come media per il periodo di riferimento, deve essere pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³);
 - l'impresa deve operare nei settori di cui all'allegato 1 al decreto 541/2020;

¹ In base alle definizioni contenute dell'art. 2 del decreto 541/2021, le componenti RE^{TIG} e RE^{IG} sono, rispettivamente, la componente tariffaria relativa al trasporto e alla distribuzione, espressa in euro/Sm³, definite dall'Autorità a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11. Il valore di tali componenti tariffarie è attualmente pari a zero, per effetto delle risorse messe a disposizione dall'articolo 1, comma 507, della Legge di Bilancio 2022. Tale azzeramento, disposto con la deliberazione 635/2021/R/com, è in vigore fino al 31 marzo 2022. A titolo indicativo, in assenza delle disposizioni di legge richiamate, l'aliquota della componente RE^{IG} sarebbe pari a 1,0143 centesimi di euro/smc, cioè pari alla differenza tra il valore dell'aliquota RET fissata dal comma 3.1 della deliberazione 278/2021/R/com (1,1443 centesimi di euro/smc) e gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 (*Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento*) e all'articolo 32 (*Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale*) del decreto legislativo n. 28/11, che comportano sottocomponenti dell'aliquota RET rispettivamente pari a 0,050 e a 0,080 centesimi di euro/smc.

- d) l'impresa deve essere titolare o di certificazione ISO 50001 o di una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità.
- 3.2 Per le imprese che dispongono di tali requisiti occorre successivamente verificare gli indici di "intensità gasivora", costruiti come rapporto del prodotto tra il consumo medio di gas naturale nel periodo di riferimento per un prezzo di riferimento, e una dimensione economica dell'impresa (valore aggiunto lordo o fatturato); nel primo caso, per accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'intensità gasivora I_{VAL} non deve essere inferiore al 20%, mentre nel secondo caso l'intensità gasivora I_{FAT} deve essere almeno superiore al 2%.
- 3.3 Dati i tempi necessari non solo per la realizzazione del sistema informatico indispensabile alla verifica dei due indici di "intensità gasivora", ma anche dell'intero apparato tecnico e amministrativo (inclusa l'interazione con la banca dati ENEA delle diagnosi energetiche), l'Autorità ritiene che l'unica modalità per permettere alle imprese gasivore che ne hanno titolo di beneficiare dell'agevolazione sia quello di prevedere la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà² dei requisiti di cui al punto 3.1 di questo documento per la consultazione, nonché di una autovalutazione della classe di agevolazione in cui l'impresa gasivora ritiene di poter essere collocata.³
- 3.4 A fronte di tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata in forma completa e contenente tutti i dati richiesti, il venditore (che nel caso di imprese connesse alla rete di trasporto può coincidere con l'utente del bilanciamento) fatturerà all'impresa gasivora, dal 1° aprile 2022, in sede di acconto e salvo conguaglio, solo le componenti tariffarie dovute per la classe di agevolazione autodichiarata, secondo le modalità indicate in dettaglio nel successivo capitolo 5. Questa modalità dovrebbe limitare il più possibile i successivi conguagli che potranno essere eseguiti una volta verificata da CSEA l'effettiva titolarità dell'impresa all'agevolazione e la contribuzione dovuta, in base alle diverse classi di agevolazione, sulla base di dati di consumo verificati con i distributori e di dati fiscali comunicati con lo stesso dettaglio richiesto per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 3.5 Inoltre, l'articolo 8, comma 3 del decreto 541/2021, prevede che "in sede di prima applicazione", possano accedere alle agevolazioni anche le imprese che si assumono *"l'impegno ad ottemperare a quanto previsto dalle lettere a) o b) del comma 2 nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio"*. Dal momento che non è possibile ricorrere a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per attestare informazioni che riguardano mere manifestazioni di volontà, e non *"stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato"* (DPR 445/2000, art. 47), l'Autorità non ritiene che sia possibile inserire nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un'attestazione che abbia ad oggetto eventi o fatti futuri, come l'impegno ad ottemperare, nel corso dell'anno di riconoscimento del beneficio, a uno dei requisiti dell'articolo 8, comma 2, del decreto 541/2021.
- 3.6 Per permettere alle imprese gasivore che eseguono la diagnosi energetica nel corso del 2022 di beneficiare dell'agevolazione sin dalla decorrenza del 1 aprile 2022, e fatti salvi i possibili recuperi dell'agevolazione nei casi di mancata ottemperanza (come previsto dall'articolo 8,

² Ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, come previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto 541/2021; il soggetto dichiarante è passibile di sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

³ In appendice 1 è illustrata la sequenza di passaggi necessari per il calcolo degli indici di gasivoria rispetto al valore aggiunto lordo e rispetto al fatturato.

comma 4, lettera a del decreto 541/2021), l’Autorità intende valutare tramite la presente consultazione quale delle due seguenti opzioni comporta il minor onere amministrativo complessivo, anche in relazione alla gestione dei conguagli:

- a) una prima ipotesi è quella di riconoscere alle imprese gasivore in tali condizioni le agevolazioni relative al 2022 solo a seguito della dimostrazione di avvenuta effettuazione della diagnosi energetica nel 2022; in tal caso quindi la CSEA effettuerebbe il rimborso delle componenti tariffarie nel frattempo versate, con maturazione degli interessi legali a favore dell’impresa gasivora a decorrere dal 1 aprile 2022;
- b) una seconda ipotesi è quella, al contrario, di considerare le imprese che si impegnano a ottemperare ai requisiti di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 541/2021 entro il 2022 alla stessa stregua delle altre imprese gasivore che già dispongono di tali requisiti; in tal caso, verrebbero comunque effettuati i dovuti conguagli, con interessi legali a carico dell’impresa, nei casi di impegno non ottemperato.

3.7 L’effettuazione della diagnosi energetica con modalità conformi all’Allegato 2 al decreto legislativo n. 102/2014 e s.m.i. comporta un monitoraggio dei consumi per almeno un anno. Pertanto, anche le imprese di recente costituzione che intendano accedere alle agevolazioni dovrebbero disporre di dati di consumo utili ai fini delle dichiarazioni.

4. Orientamenti dell’Autorità in relazione alla prima applicazione in via urgente delle agevolazioni di cui all’articolo 7 del decreto 541/2021

4.1 Per quanto riguarda le agevolazioni di cui all’articolo 7 del decreto 541/2021, relative all’esenzione totale dalle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i consumi di gas naturale per usi “non energetici”⁴ in misura superiore a 1 milione di standard metri cubi (smc), l’Autorità osserva in primo luogo che tali componenti sono azzerate fino al 31 marzo 2022 ai sensi della deliberazione 635/2021/R/com.

4.2 Le imprese gasivore che hanno diritto a tale esenzione dovranno comunque trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di prima applicazione dei requisiti di cui al punto 3.1 del presente documento per la consultazione, con aggiunta della dichiarazione di utilizzare il gas per “usi non energetici” come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera o, del DM 541/2020.

4.3 Le agevolazioni di cui all’articolo 7 del decreto 541/2021 non sono soggette alla verifica degli indici di gasivoria.⁵ Ciò evita la necessità di conguagli a posteriori. Tuttavia, dato che la definizione di usi non energetici ai fini del decreto 541/2021 è più limitativa rispetto a quanto previsto ai sensi dell’articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, dal momento

⁴ Articolo 2, comma 1 lettera o) del decreto 541/2021: “gas per uso non energetico: ai sensi dell’articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, uso del gas naturale per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all’uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici.”

⁵ Tuttavia, la stessa impresa energetica avente diritto all’agevolazione di cui all’art.7 potrebbe presentare anche l’autovalutazione della propria classe di agevolazione, come indicato al punto 3.3, per l’agevolazione di cui all’art. 3 del DM 541/2021 per la quota di consumi non attinente agli usi non energetici, purchè superiore alla soglia minima di 94.582 Sm3/anno.

che l'esenzione trova applicazione ai consumi di gas naturale eccedenti la soglia di 1 milione di smc "limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici", è necessario per l'applicazione dell'agevolazione che l'impresa gasivora in tali condizioni dichiara al venditore, a consuntivo mese per mese, i consumi di gas esenti, che andranno sottratti ai consumi di gas rilevati dal misuratore sul punto di riconsegna del gas.

5. Modalità operative, prezzi medi di riferimento, eventuali conguagli e controlli

- 5.1 Come illustrato nel capitolo 2 del presente documento per la consultazione, le modalità di prima applicazione, in via urgente, delle agevolazioni alle imprese gasivore definite dal decreto 541/2021 hanno lo scopo di permettere a tali imprese di beneficiare delle agevolazioni fin dal 1 aprile 2022. Tuttavia, l'evidente impossibilità di disporre in tempo utile di un sistema informatico e del necessario apparato tecnico-amministrativo per la raccolta e verifica delle dichiarazioni rende inevitabile che in alcuni casi sia necessario procedere, *ex post*, a conguagli.
- 5.2 L'Autorità ritiene che, dato il numero atteso, relativamente ridotto, di imprese gasivore con i requisiti di cui al punto 3.1 del presente documento per la consultazione, nelle more della realizzazione da parte di CSEA del sistema informatico e della messa a punto delle modalità di interazione tra CSEA ed ENEA, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del decreto 541/2021, in sede di prima applicazione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà debbano essere rese dalle imprese gasivore direttamente ai venditori.
- 5.3 Dal momento che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguarda requisiti che coinvolgono l'impresa nella sua interezza, e non solo relativamente a singole unità produttive, essa dovrà essere trasmessa dall'impresa gasivora a ciascun venditore con cui l'impresa abbia contratti di fornitura di gas naturale nel caso di molteplicità di punti di riconsegna nella titolarità della stessa impresa gasivora.
- 5.4 I venditori che ricevano tali dichiarazioni trasmettono le istanze di cui al precedente punto 5.3 all'impresa di trasporto o all'impresa distributrice competente che provvederà ad applicare i livelli delle componenti RE^{IG} e RE^{TIG} ai singoli punti di riconsegna nella fatturazione degli oneri alle società di vendita.
- 5.5 I venditori che ricevano le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà provvederanno, dal 1° aprile 2022, in acconto e salvo conguaglio:⁶
- a) ad annullare le componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} per i punti di riconsegna relativi alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute recanti autodichiarazione della agevolazione "VAL" di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

⁶ Devono comunque essere fatturate le sottocomponenti a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 (Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento) e all'articolo 32 (Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale) del decreto legislativo n. 28/11, rispettivamente pari a 0,050 e a 0,080 centesimi di euro/smc

- b) a ridurre dell'80% le componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} per i punti di riconsegna relativi alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà recanti autodichiarazione della agevolazione "FAT" di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
- 5.6 Per le autodichiarazioni della propria classe di agevolazione (che verrà considerata solo ai fini della agevolazione in acconto del punto precedente, e salvo conguaglio), l'impresa gasivora, che abbia attestato con dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà al/ai proprio/i venditore/i i requisiti di cui al punto 3.1 di questo documento per la consultazione, dovrà utilizzare i seguenti prezzi medi di riferimento espressi in euro/smc (relativi al 2019) per il calcolo provvisorio dell'indice di gasivorità:
- a) 0,2544 euro/smc per i consumi di gas naturale relativi a punti di riconsegna direttamente connessi alla rete di trasporto di gas naturale;
- b) 0,3067 euro/smc per i consumi di gas naturale relativi a punti di riconsegna direttamente connessi a una rete di distribuzione di gas naturale.
- 5.7 I valori indicati al punto precedente sono i prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi, rispettivamente:
- a) per le classi I5 e I6 (clienti industriali con consumi superiori a 1.000.000 GJ)
- b) per la classi I3 e I4 (clienti industriali con consumi superiori a 10.000 GJ e inferiori a 1.000.000 GJ).
- 5.8 Tali valori sono coerenti con valutazioni effettuate dagli uffici dell'Autorità sulle diverse componenti del prezzo indicate all'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto 541/2021. Tale differenziazione va, tra l'altro, incontro all'esigenza di mantenere modalità il più possibili semplici per l'effettuazione delle dichiarazioni annuali evitando eccessive categorizzazioni tra gli utenti.
- 5.9 Con la presente consultazione l'Autorità intende anche verificare se la modalità utilizzata per la definizione dei prezzi di riferimento (riferimento ai prezzi medi delle classi I4 e I3 Eurostat) può essere consolidata anche per le successive annualità. Si sottolinea pertanto che tali valori sono forniti a scopo meramente informativo, in quanto potrebbero essere modificati in caso di rilevanti elementi emersi dalla consultazione.
- 5.10 I valori dei prezzi di riferimento saranno pubblicati ogni anno dall'Autorità sul proprio sito internet in tempo utile ai fini della predisposizione delle domande da parte dei soggetti richiedenti e dell'apertura del Portale di CSEA per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese.
- 5.11 Per quanto riguarda gli eventuali conguagli, questi potrebbero rendersi necessari, in casi di discrepanza, una volta che CSEA acquisirà i dati di consumo di gas naturale dei distributori per verificare quelli che verranno dichiarati dalle imprese gasivore, nonché i dati fiscali necessari al calcolo del VAL e ad assicurare la coerenza con i dati oggetto di dichiarazioni fiscali ai fini IVA. Ciò richiede l'approntamento del sistema informatico a cura di CSEA, e pertanto gli eventuali conguagli potranno essere determinati non prima dell'inizio del 2023. I conguagli saranno gestiti dai venditori direttamente con le imprese gasivore, anche qualora nel frattempo sia cessato il contratto di fornitura.

- 5.12 L’Autorità ritiene opportuno che i venditori che ricevono le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà delle imprese gasivore e di conseguenza dal 1° aprile 2022 applicano, in acconto e salvo conguaglio, le componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} in misura ridotta o nulla a seconda della classe di agevolazione autodichiarata dall’impresa, debbano comunicare all’Autorità i dati essenziali di tali dichiarazioni (inclusi i codici PDR dei punti di riconsegna) e conservare le dichiarazioni stesse per eventuali controlli e riscontri anche in sede di conguaglio.
- 5.13 In caso di controlli successivi, l’agevolazione ottenuta dovrà essere integralmente restituita con gli interessi, fatta salva la denuncia alle autorità competenti qualora rilevino profili penali per la dichiarazione mendace.
- 5.14 Onde facilitare i controlli, per il solo periodo di prima applicazione, l’Autorità ritiene opportuno che le imprese distributrici e di trasporto trasmettono alla CSEA l’elenco dei punti di riconsegna e i relativi dati di consumo nella titolarità delle imprese a forte consumo di gas naturale come risultanti dalle istanze trasmesse dai venditori.
- 5.15 L’Autorità ritiene opportuno, in sede di prima applicazione e in logica di semplificazione amministrativa, non procedere immediatamente alla esazione del contributo ai costi di funzionamento del sistema, nemmeno in acconto.
- 5.16 Sempre per facilitare al massimo l’applicazione delle agevolazioni con riferimento ai sistemi di fatturazione, l’Autorità pubblicherà i livelli della componente RE/REt differenziati tra clienti gasivori “VAL”, gasivori “FAT” e non gasivori, senza introdurre nuove componenti tariffarie.

Spunti per la consultazione

- S1.** Osservazioni in merito agli orientamenti dell’Autorità per la prima applicazione, in via urgente, delle agevolazioni alle imprese gasivore previste dall’articolo 4 del decreto 541/2021.
- S2.** Osservazioni in merito agli orientamenti dell’Autorità per la prima applicazione, in via urgente, delle agevolazioni alle imprese gasivore previste dall’articolo 7 del decreto 541/2021.
- S3.** Osservazioni in merito alle modalità operative e ai conguagli.
- S4.** Si ritiene necessario prevedere l’introduzione di una scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al 2022? Motivare la risposta.
- S5.** Si ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità per il calcolo del prezzo medio del gas naturale? Si ritiene percorribile/preferibile utilizzare altre ipotesi? Motivare la risposta.
- S6.** Si ritiene vi siano ulteriori elementi di cui l’Autorità dovrebbe tener conto nel definire le misure applicative per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese gasivore nel periodo di prima applicazione (anno 2022)?

6. Passi successivi del procedimento

- 6.1 Le modalità descritte nel presente documento per la consultazione riguardano solo la prima applicazione in via urgente delle agevolazioni alle imprese gasivore per il periodo 1 aprile 2022 – 31 dicembre 2022, in acconto e salvo conguaglio.
- 6.2 A fini di trasparenza del procedimento, si ritiene utile fornire anche una visione prospettica dei passi successivi.
- 6.3 A regime, il meccanismo di agevolazione dovrebbe funzionare in modo del tutto analogo a quello messo a punto per le imprese a forte consumo di energia elettrica (“imprese energivore”):⁷
- a) tale meccanismo prevede che le imprese interessate presentino a CSEA, alla fine dell’anno t per le agevolazioni relative all’anno $t+1$, una dichiarazione relativa al periodo di riferimento (di norma, triennio $t-4$, $t-3$, $t-2$)⁸ che contiene, oltre ai requisiti di accesso, anche i dati di dettaglio dei consumi di gas naturale e i dati fiscali;
 - b) CSEA provvede alla verifica dei dati dichiarati e alla assegnazione delle classi di agevolazione e comunica i dati al Sistema informativo integrato, tramite il quale i venditori applicano le componenti tariffarie definite dall’Autorità per le imprese energivore;
 - c) CSEA inoltre provvede all’esazione del contributo minimo per le imprese agevolate in relazione al VAL e alla verifica che le imprese energivore abbiano versato quanto previsto a copertura dei costi amministrativi.
- 6.4 L’Autorità, sulla base degli indirizzi formulati nella deliberazione 41/2022/R/gas di avvio del procedimento, richiederà a CSEA una proposta per l’attività di sviluppo e implementazione dell’apparato tecnico-informatico-amministrativo necessario alla regolare e compiuta attuazione delle agevolazioni alle imprese gasivore, che realizzi la massima sinergia con l’attuale analogo apparato relativo alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica e che tenga conto delle modalità di prima applicazione oggetto del presente documento per la consultazione.
- 6.5 Altresì l’Autorità richiederà ad ENEA una proposta per l’implementazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto 541/2021 che realizzi la massima sinergia con l’attuale sistema di raccolta e verifica delle diagnosi energetiche attualmente gestito da ENEA ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 e s.m.i.
- 6.6 Sulla base di tali proposte, l’Autorità formulerà i propri orientamenti con un successivo provvedimento per la consultazione, propedeutico all’adozione del provvedimento relativo all’attuazione a regime del meccanismo di agevolazione per le imprese gasivore a decorrere dal 2023. Nell’ambito di tali orientamenti, verrà esaminato anche il tema della raccolta tariffaria del maggior gettito necessario a carico dei clienti finali di gas naturale non agevolati.

⁷ Si veda l’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

⁸ L’anno 2020 non viene utilizzato per tenere conto degli effetti delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid 19 in tale anno; pertanto, per i trienni che comprendono l’anno 2020 si procederà con calcoli su periodi biennali (per il 2023: media biennale 2021 e 2019; per il 2024: media biennale 2022 e 2021). Si veda l’articolo 10 del decreto 541/2021.

Spunti per la consultazione

S7. Si condivide il percorso dei passi successivi del procedimento? In caso di risposta negativa, motivare la risposta.

Appendice 1. Metodo di calcolo degli indici di gasivorità (agevolazione 2022)

1. Il periodo di riferimento per l'agevolazione 2022 è il biennio 2018-19. I dati di consumo e fiscali utilizzati nei passi successivi vanno riferiti alla media annuale valutata su tale biennio.
2. Il consumo di gas naturale per la verifica della soglia minima di accesso al meccanismo di agevolazione (soglia pari a 94.582 Sm³/anno) è il consumo medio annuo, nel biennio 2018-19, comprensivo dei consumi rilevati dai misuratori installati in tutti i punti di riconsegna di gas nella titolarità dell'impresa.⁹
3. Qualora il consumo medio annuo, nel biennio 2018-19, complessivo sia superiore alla soglia pari a 94.582 Sm³/anno, occorre:
 - a. moltiplicare il consumo medio annuo relativi ai soli punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto per 0,2544 euro/smc;
 - b. moltiplicare il consumo medio annuo relativi ai soli punti di riconsegna connessi alle reti di distribuzione per 0,3067 euro/smc;
 - c. sommare i due prodotti risultanti dai passaggi 3.a e 3.b.
4. Per calcolare gli indici di gasivorità occorre disporre dei seguenti dati fiscali:
 - a. valore aggiunto lordo, ottenuto in base al prospetto allegato alla determinazione¹⁰ DIEU 24 settembre 2020, n. 17/2020 *solo per gli anni 2018 e 2019*, e effettuando la media aritmetica dei due valori annuali risultanti per tali anni; i dati di partenza devono essere coerenti con quelli indicati nei bilanci dell'impresa di tali anni;¹¹
 - b. fatturato, coincidente con il giro d'affari dichiarato ai fini IVA *per gli anni 2018 e 2019*; anche in tal caso si effettua la media aritmetica dei due valori annuali.
5. L'indice di gasivorità rispetto al valore aggiunto lordo è il rapporto tra il risultato del passaggio 3.c e il valore medio annuo del VAL risultante dal passaggio 4.a.
6. L'indice di gasivorità rispetto al fatturato è il rapporto tra il risultato del passaggio 3.c e il valore medio annuo del fatturato risultante dal passaggio 4.b.
7. Altro
 - a. ai fini della verifica della soglia minima di accesso (punto 2) e del calcolo del consumo annuo utile per il calcolo degli indici di gasivorità, concorrono anche gli eventuali usi non energetici del gas naturale del biennio 2018-19;
 - b. il codice ATECO da utilizzare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è quello "prevalente" indicato nell'ultima dichiarazione IVA;
 - c. in nessun caso sono da conteggiare consumi dell'anno 2020.

⁹ In caso di acquisizioni (o cessioni) di stabilimenti produttivi o di rami d'azienda, devono essere state effettuate le relative voltare e si considerano i volumi di gas naturale misurati a partire da (o fino a) la data di voltura.

¹⁰ Disponibile sul sito internet dell'Autorità a questo indirizzo: www.arera.it/it/docs/20/017-20dieu.htm > Allegato

¹¹ Se il bilancio dell'impresa non è riferito all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) l'impresa deve far effettuare una riclassifica certificata da un revisore iscritto al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 39/2010.